

La funzione rieducativa della pena

di **Francesco Sassetti**. Articolo vincitore di Essay Competition (Elsa Teramo 2017)

Pubblicato il 19/09/2017

La Costituzione italiana sancisce all'art. 27 co. 3 che "le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Da questa enunciazione si ricava uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale il quale costituisce altresì l'espressione di una delle basilari funzioni della pena stessa. Come è noto nei moderni sistemi giuridici il significato della punizione non è unico ma polivalente: si tratta quindi di un concetto che si estrinseca in una pluralità di funzioni.

La **concezione retributiva**, tradizionalmente legata ad esigenze di giustizia assoluta e slegata da qualsiasi interesse per la vita futura del reo, tende oggi ad esprimersi come esigenza di *proporzionalità*. Si tratta della ricerca di un vero e proprio punto di equilibrio tra la gravità dell'illecito e l'entità della pena che deve essere inflitta. Questo richiamo iniziale alla concezione retributiva si rende indispensabile, in quanto solo una pena avvertita come giusta (e quindi proporzionata) dal condannato può costituire una valida base psicologica per un qualsivoglia processo rieducativo. Alcune recenti tendenze in dottrina, definibili come *neoretribuzionistiche* hanno posto l'accento sulla necessità di un ritorno alla pena retributiva in senso tradizionale, partendo proprio dall'asserito fallimento del modello rieducativo, oltre che da alcuni dati della psicanalisi. Questi autori sostengono la necessità di una reazione punitiva dell'ordinamento che convogli a sé il sentimento di aggressività suscitato dalla commissione dell'illecito nei cittadini "spettatori" e contemporaneamente che

rafforzi i valori tutelati dalla norma penale. L'opposizione principale che viene mossa all'orientamento neoretribuzionista è proprio quello di porre in secondo piano l'esigenza di proporzionalità e quindi la funzione rieducativa medesima.

La **concezione (o finalità) preventiva** guarda più agli effetti della pena che al concetto di pena in se stesso: nella sua componente *generalpreventiva* la pena viene vista come mezzo per distogliere la generalità dei cittadini dal compimento degli illeciti. In un'ottica di diritto penale moderno questo risultato è raggiunto mediante una pena che abbia i caratteri della prontezza e della certezza, secondo l'insegnamento di Beccaria. Si è osservato che la mente umana non risponde sempre a meccanismi di calcolo e convenienza nel decidere i comportamenti da adottare, anche da parte di chi sia nel pieno delle proprie facoltà intellettive e cognitive. Questi ultimi rilievi hanno portato i penalisti degli ultimi anni a riflettere maggiormente sulla pena come meccanismo per radicare determinati valori e interessi nel tessuto sociale: è questa la c.d. *prevenzione generale positiva*. In quest'ultima ottica la pena e la stessa norma penale divengono una sorta di “mezzo pedagogico” che nel lungo periodo contribuisce a formare la coscienza civile e morale dei consociati. Le critiche che vengono mosse a questa concezione principalmente riguardano la necessità che vi sia corrispondenza tra ciò che è ingiusto per legge e ciò che è avvertito come ingiusto a livello sociale, stante anche le difficoltà di rilevare quest'ultima nozione, in un ordinamento che ha fatto proprio il principio di laicità ed il pluralismo dei valori, quale è il nostro.

E anche qui, inoltre, si pone il problema della mancata attenzione alla funzione rieduttrice della pena medesima verso il reo, dal momento che l'accento viene posto sulle necessità collettive di sicurezza e stabilità

Venendo infine alla componente *specialpreventiva* possiamo distinguerla a sua volta in due direttrici principali: da un lato la rieducazione vera e propria (prevenzione speciale positiva) che mira a evitare il compimento di ulteriori illeciti nel momento in cui il colpevole viene reimmesso nella società civile, ricorrendo a tecniche di risocializzazione vera e propria. Dall'altro lato la intimidazione-neutralizzazione del soggetto ritenuto pericoloso (prevenzione speciale negativa): tra le due la metodologia più antica e risalente è la *neutralizzazione* del soggetto ritenuto pericoloso: tipico esempio il regime carcerario dell'art. 41-bis. Si mira cioè ad evitare il compimento di ulteriori reati all'esterno del carcere mediante questo regime detentivo particolarmente restrittivo ed al contempo afflittivo.

Con *intimidazione* si intende il riflesso psicologico nei confronti dei soggetti per i quali la pena come strumento rieducativo-risocializzante non ha efficacia ma verso le quali la minaccia della pena stessa costituisce un solido freno all'ulteriore attività criminosa.

LA PENA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Questi cenni generali sono stati reputati necessari per il corretto inquadramento del tema oggetto di analisi, al fine di una migliore contestualizzazione, e di un richiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha più volte fatto propria la nozione di pena in senso polifunzionale: al riguardo infatti, insegna la Corte, il principio rieducativo, “dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto” (C.Cost sent. 12/1996).

Sempre sul medesimo punto: “non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano non meno della sperata emenda alla radice della pena” (C.Cost sent. 264/1974). La Corte sostanzialmente si attiene al bilanciamento di interessi fatto proprio dalla nostra Costituzione che cerca un punto di equilibrio tra esigenze di tutela della società ed esigenze “personalistiche” che mirano alla salvaguardia e alla non strumentalizzazione della persona del reo, che continua ad essere tutelato come persona umana.

L'orientamento personalistico deriva certamente dalle matrici costituzionali di stampo liberale e cattolico e quindi definibili unitariamente conservatrici. A livello penalistico tali matrici si traducono nella visione

del reo come soggetto in grado di autodeterminarsi e quindi in una responsabilità penale che non può che essere qualificata come “personale” (art. 27 co. 1 Cost.). Ma la nostra carta Costituzionale ha visto anche l’apporto determinante di matrici progressiste a cui possiamo ricondurre le correnti sociali-solidaristiche: a livello penalistico qui l’impostazione vede prevalere l’esigenza attiva da parte dello stato, nel momento in cui irroga la punizione, di una vera e propria attività di recupero del reo. Se infatti non viene negata la capacità di autodeterminarsi del soggetto da un lato, d’altro lato questi orientamenti hanno dato rilievo ai fattori sociali di emarginazione e povertà che certamente possono influire sull’attività delinquenziale di certe fasce di popolazione.

Traducendo questo quadro ai giorni nostri, possiamo richiamarci al drammatico fenomeno dell’attività criminosa da parte di soggetti che non sono cittadini italiani ma provengono da tutt’altro contesto culturale, religioso ed economico, spinti in Europa e nel nostro paese da emergenze umanitarie e da aspettative di vita migliore. E’ evidente come qui sia più che mai necessario un corretto bilanciamento di interessi tra istanze securitarie e funzione rieducativa che porta a dover tenere conto della necessità di rieducare questi soggetti rendendoli in grado di accogliere i valori e i principi del nostro orientamento costituzionale cercando di evitare ulteriori illeciti. Il punto sarà esaminato meglio in seguito.

Tornando alla concezione polifunzionale della pena fatta propria dalla Corte Costituzionale è interessante ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale di questa nozione: in una prima fase la Corte tendeva a comprimere il principio rieducativo relegandolo più alla fase di esecuzione concreta della pena, che alla fase “astratta” di elaborazione della stessa da parte del legislatore. In una seconda fase si giunge alla affermazione della *concezione polifunzionale* vera e propria, accompagnata anche dalla massima che il principio rieducativo si riflette sulle stesse “qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue” (C.Cost. Sent. 313/1990).

Infine la Corte ha richiamato la necessità di valorizzazione della figura del reo, che la finalità rieducativa comporta, in ogni momento della dinamica punitiva, quindi sia nella previsione astratta che nella fase esecutiva (C.Cost sent. 282/1989).

La Corte ha dovuto risolvere anche dei profili problematici che certe fattispecie sanzionatorie del nostro ordinamento presentavano nei confronti del principio rieducativo stesso. Il discorso non può che riferirsi all’ergastolo, la cui natura stessa si presenta in conflitto con l’obiettivo di re-immettere il reo nella società civile. In diverse sentenze la Corte ha affermato la conciliabilità di questa misura particolarmente afflittiva con l’art. 27 co. 3 Cost, stante la possibilità (presente nell’ordinamento italiano dal 1962) di concedere all’ergastolano la liberazione condizionale in quanto abbia dimostrato un “sicuro ravvedimento” (C.Cost. Sent. 264/1974 e sent. 274/1983). Per quanto riguarda invece la pena pecuniaria essa difficilmente può essere ricondotta ad un trattamento pedagogico-risocializzativo, ma nulla impedisce di accogliere una nozione di rieducazione più ampia, che si traduce con l’acquisita consapevolezza nel colpevole dei valori e delle norme che ha disatteso con la conseguente capacità di assumerli a guida del proprio comportamento futuro.

E’ questa l’occasione per mettere in rilievo un profilo particolare del concetto di rieducazione stessa: se il fine (la rieducazione) si mantiene sempre unitario i mezzi possibili per il suo raggiungimento possono essere vari e molteplici, in relazione anche alla tipologia di criminalità a cui il crimine commesso (e di riflesso anche il reo) appartiene. Un profilo assolutamente da non sottovalutare in una situazione è un contenuto come quello attuale italiano, nel quale il ricorso alla pena detentiva deve fare i conti con una situazione emergenziale di sovraffollamento carcerario, situazione sulla quale l’attenzione sarà meglio soffermata successivamente nella presente analisi.

Per concludere sulla giurisprudenza costituzionale: alle tendenze dottrinarie che hanno sostenuto che la Corte si sia servita del concetto di polifunzionalità per evitare gerarchizzazioni delle varie funzioni e

tipologie di pena, i giudici costituzionali hanno obiettato che “è certo necessario , indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (-della reazione penale-) individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba essere data la prevalenza ma non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte (-neppure a favore della finalità rieducativa-) la precisata gerarchia.

Il ragionamento della Corte ha senso anche in quanto deve comunque essere fatta salva l'insopprimibile discrezionalità del legislatore che può certamente “dosare” e ripartire nella maniera più opportuna in relazione al mutevole contesto storico le varie finalità della pena. Ma con il limite dell'assoluto sacrificio di una delle finalità medesime che darebbe senz'altro luogo ad una legge con evidenti problemi di legittimità costituzionale.

FUNZIONE RIEDUCATIVA E CARCERE - EVOLUZIONE STORICA

Nell'età contemporanea il carcere si riconferma essere il modello dominante di sanzione penale. E' dunque necessario porsi il problema di come nel carcere possa anche svolgersi la rieducazione del condannato. Per meglio comprendere il problema nella sua realtà attuale è stato reputato utile premettere questa breve ricognizione storica.

Nell'immediato secondo dopoguerra il principio rieducativo subì una notevole compressione in favore di un'ampia applicazione delle teorie di prevenzione generale e retributive. La forte situazione di disagio degli istituti penitenziari fu aggravata dal fatto che in questa fase storica si registrò in Italia il picco di criminalità più elevato del '900. Venne inoltre applicata contro i criminali di guerra e i collaborazionisti una serie di normative speciali che determinarono l'effetto di affollare ulteriormente le carceri (dando luogo anche a fenomeni di protesta collettiva dei carcerati molto drammatici). Ma cominciò anche a farsi strada un sentimento di rinnovamento, stabilità e soprattutto pace che consentisse di dimenticare le nefandezze vissute durante la guerra.

Questa iniziale fase di stallo e compressione dell'idea rieducativa della pena comincia ad essere superata negli anni '60: se prima il dibattito in materia era svolto esclusivamente nell'ambito della dottrina penitenziaristica e penalista, in questa fase storica in cui echeggia un sentimento generale di protesta, si fanno sentire anche le voci dell'opinione pubblica e degli stessi condannati. E' insomma evidente come siano necessari interventi che riformino il sistema in un'ottica che tenga maggiormente conto del principio rieducativo e dello stesso principio di umanità della pena, quest'ultimo tra l'altro enunciato anche in importanti documenti internazionali, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la CEDU e le relative risoluzioni che lo ribadiscono di, rispettivamente, ONU e Consiglio d'Europa.

E' in questo clima storico e culturale che vengono emanate la legge 26 luglio 1975, n. 354, intitolata «*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà*» ed il relativo «*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.*»

Per la prima volta il carcere viene visto in un'ottica di occasione data al recluso di reinserirsi nella società e non più solo come luogo di isolamento e sofferenza. Il detenuto diviene quindi un soggetto che non deve più solo “subire” ma essere al contempo partecipe attivamente e viene visto come il fine vero e proprio dell'istituzione carceraria. Il legislatore si prefigge inoltre di combattere anche la c.d. “infantilizzazione” del reo che si verificava a seguito del suo inserimento in una struttura che scandiva autoritariamente ogni frammento della sua vita senza lasciare alcun margine di scelta autonoma. Situazione questa che facilitava anche l'ingresso del reo in veri e propri gruppi sub-criminali che si andavano a costituire internamente al carcere, con l'effetto esattamente opposto a quello sancito dall'art. 27 co. 3 Cost.

La legge sull'ordinamento penitenziario promosse strumenti di risocializzazione quali l'istruzione, le attività culturali, religiose ed anche lavorative, cercando di ridurre al contempo l'impiego di strumenti

impositivi. Inoltre venne promosso anche il contatto del detenuto verso l'esterno, mediante colloqui riservati con i familiari, l'utilizzo dei mezzi di informazione, ecc.

Ciò che non permise alla L. 354/1975 di dispiegare al meglio i suoi effetti fu il particolare momento storico: da un lato crisi economica, scioperi e rivolte; dall'altro lato l'emergenza terrorismo diede forte voce alle istanze di sicurezza e repressione di questo fenomeno che in quegli anni raggiunse l'apice assoluto dell'era repubblicana. Vengono appositamente istituiti carceri di "massima sicurezza" comprimendo molto la portata innovatrice di molte norme della riforma del '75. Si fa ampio ricorso inoltre all'art. 90 della medesima L. 354/1975 che, originariamente pensato come norma di salvaguardia del tutto eccezionale, permetteva al Ministro della giustizia, a seguito di "gravi motivi di ordine e sicurezza" la sospensione di molti istituti configurati dalla riforma. A seguito di questo quadro si arrivò a parlare in ambito dottrinario di "carcere controriformato".

E' bene tuttavia tenere presente alcuni importanti istituti introdotti dalla riforma del '75 i quali si pongono come importanti alternative alla detenzione vera e propria, nonostante il carcere si mantenga sempre e comunque un passaggio obbligato per la loro applicazione.

1) Affidamento in prova al servizio sociale: applicabile per pene non superiori ai 3 anni di reclusione, dopo una prima fase di osservazione all'interno del carcere, consiste nell'affidamento del reo al servizio sociale, che lo assiste nella fase di reinserimento nella società e svolge un'importante funzione di verifica del rispetto dei divieti imposti dal giudice di sorveglianza.

2) Semilibertà: il soggetto permane nell'ambito carcerario ma ha la possibilità di trascorrere fasi della giornata fuori dall'istituto, al fine di facilitare ed incentivare la sua partecipazione ad attività rieducative (lavoro, istruzione, ecc). E' applicabile sin dall'inizio della reclusione del soggetto.

La graduale sconfitta del terrorismo permise di tornare a lavorare sul sistema nell'ottica rieducativa: si segnala nel 1986 la c.d. **legge Gozzini** che riprende il favore verso le comunicazioni del detenuto con l'esterno estendendole per la prima volta anche agli ergastolani. Si prevede un allargamento della possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione con l'introduzione di determinati meccanismi che incentivano la partecipazione e la collaborazione attiva del detenuto all'opera di trattamento, seguendo ciò che era già stato stabilito dalla normativa del '75. Per realizzare questi scopi la legge Gozzini, ad esempio, rinuncia al periodo di osservazione preliminare alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, nel caso in cui il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà tenendo un comportamento tale da far ritenere non necessario un nuovo ingresso in carcere;

Un secondo intervento molto importante lo si ha nel 1998 con la c.d. **legge Simeone**: il legislatore mostra il suo sforzo nel cercare di garantire la parità di trattamento e l'eguaglianza a tutti i detenuti da un lato; e dall'altro lato cerca di attuare la politica del "non ingresso", ponendo particolare attenzione alle categorie di persone sulle quali gli effetti della reclusione carceraria potrebbero risultare tutt'altro che rieducativi, ma al contrario de-socializzanti e criminogeni.

Nel 2000 un nuovo regolamento di esecuzione sostituisce quello che aveva accompagnato la riforma del '75 e vede nuovamente la centralità del principio rieducativo, prevedendo la possibilità per i detenuti di accedere ai gradi dell'istruzione superiore e il rafforzamento del contatto con la realtà esterna.

E' opportuno segnalare come già qui, l'aumento dei detenuti di cittadinanza straniera abbia portato alla creazione di una apposita figura, il *mediatore culturale*, per venire incontro ai problemi della diversità di lingua e cultura.

Si segnalano anche le recentissime modifiche apportate all'ordinamento penitenziario dal D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, che introduce modifiche alla legge 354/1975 circa la possibilità per i detenuti di svolgere attività di volontariato a titolo gratuito e la possibilità di accedere alla

detenzione ai domiciliari per i colpevoli di recidiva.

Per concludere in tema di riforme è bene dare atto anche del D.L. 146/2013 del dicembre 2013 sulle *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria* conv. con la L. 10/2014. Tale intervento si è reso necessario a seguito della drammatica situazione di sovraffollamento carcerario per la quale l'Italia aveva subito anche una condanna dalla Corte di Strasburgo con “sentenza pilota” (su cui v. in seguito).

L'intervento di riforma è teso anche a modificare la disciplina del c.d. reclamo da parte dei detenuti, facilitare l'accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, prevede la misura premiale della “liberazione anticipata” e, tra le varie altre cose, istituisce il “*garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*” presso il ministero della giustizia.

Perché nonostante tutti questi interventi di riforma l'attuazione del principio rieducativo nel nostro ordinamento è ancora afflitta da tante problematiche ed incertezze? Possiamo dividere sostanzialmente gli ostacoli al trattamento rieducativo a seconda della loro tipologia in ostacoli di tipo quantitativo e ostacoli di tipo qualitativo.

OSTACOLI DI TIPO QUANTITATIVO ALLA RIEDUCAZIONE DEI CONDANNATI

Come è ben noto anche dalla cronaca, il problema principe è dato dalla drammatica situazione emergenziale delle carceri italiane, sottodimensionate per il numero di detenuti presenti. Al 31 dicembre 2016 su una capienza di 50 228 persone si registrava un numero di detenuti pari a 54 653 (ben oltre 4000 persone in più). Inoltre se è vero che l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria con l'intervento del 2013 a cui si è accennato è stato raggiunto, è necessario tenere conto che è in netta ripresa la tendenza al sovraffollamento.

Questa situazione patologica va a comprimere le strutture per le attività in comune dei detenuti e gli stessi spazi vitali, tenendo presente che comunque, allo stato attuale, il tempo trascorso in cella è maggiore di quello trascorso negli spazi comuni. E' questa l'occasione per citare la fondamentale giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo (in seguito Corte EDU) che sul punto ha ripetutamente condannato il nostro paese. Nel 2009, con la sentenza sul caso *Sulejmanovic c. Italia*, i giudici rilevavano una violazione dell'art. 3 CEDU che si era concretata in un “trattamento inumano e degradante. Nel caso di specie il cittadino bosniaco detenuto aveva vissuto per quasi 3 mesi in uno spazio vitale di appena 2,70 m. La corte nella sua costante giurisprudenza infatti ha sempre ritenuto come “auspicabile” uno spazio di 7 m/persona che può scendere fino a 3 m ma mai al di sotto di taglie soglia che costituisce il minimo imprescindibile. Si rilevava inoltre come la situazione sarebbe molto meno drammatica se le celle fossero rivolte più al pernottamento, e meno alle ore diurne, nelle quali sarebbe preferibile concentrare le attività dei carcerati in spazi comuni, come previsto dal dettato stesso dell'ordinamento penitenziario (art. 6 ord. penit.), e come già previsto anche in altri Paesi europei. Nel nostro sistema, nella prassi, avviene esattamente il contrario, per cui le attività in comune, da svolgersi al di fuori della cella, sono molto limitate e riguardano un numero circoscritto di detenuti mentre la normalità consiste nel trascorrere l'intera giornata nelle camere detentive.

Sullo stesso tema, nel gennaio 2013, l'Italia ha riportato un'altra condanna, a cui si era accennato anche sopra, e cioè la **sentenza Torreggiani e altri c. Italia**. La portata di questa pronuncia è dirompente in quanto ha assunto la natura giuridica di “sentenza pilota”: la Corte cioè, stante il grande numero di ricorsi di fronte ad essa, aventi ad oggetto casi simili, sospende la loro analisi e ha assegnato un termine allo stato membro (cioè l'Italia) per adeguarsi alla pronuncia ponendo fine alla violazione (nel caso in esame 1 anno). Qualora lo Stato non adotti adeguate misure, la Corte EDU lo condannerà in tutti i ricorsi dei quali aveva precedentemente disposto il rinvio. E' evidente anche l'impatto mediatico che a livello internazionale il paese subisce.

E' impensabile che il dettato dell'art 27 co. 3 Cost. (e dell'art 3. CEDU) sia attuato e rispettato in un quadro del genere: il sovraffollamento ostacola le misure rieducative, e la carenza di mezzi e infrastrutture può portare, tra l'altro, a comportamenti interni al carcere di "sopraffazione" verso i detenuti piu' deboli e di illeciti commessi "entro le mura" quali l'uso di sostanze stupefacenti ed altri. Tutto ciò risultati nettamente agli antipodi di una pena che rieduchi e prepari il reo a reinserirsi nel vivere civile.

OSTACOLI DI TIPO QUALITATIVO ALLA RIEDUCAZIONE DEI CONDANNATI

Per comprendere questo tipo di ostacolo è necessario guardare alla composizione della popolazione carceraria: come si era accennato all'inizio del presente lavoro, il quadro attuale vede una grande componente di detenuti che sono *stranieri*. Secondo i dati del ministero sono 19 432 le persone straniere detenute al 30 giugno 2017, e rappresentano il 34,1% del totale (a fine 2015 erano il 33,2%). Il dato è facilmente spiegabile: gli stranieri sono quelli che meno di altri possono accedere alle misure alternative alla detenzione carceraria, visto che queste ultime presuppongono la presenza di un domicilio e altri requisiti spesso mancanti.

L'introduzione della figura del mediatore culturale in carcere ha senza dubbio costituito un importante passo avanti; ma le barriere linguistiche e le diversità culturali restano un ostacolo molto difficile da superare in un ambiente già di per se difficoltoso quale è quello carcerario. La possibilità di incidere significativamente sul recupero e sulla stessa accoglienza di persone con cultura e lingue diverse diventa più complessa per l'oggettiva carenza di risorse da dedicarvi specificamente. Inoltre, il sistema fondato sul rispetto dell'art. 27 co. 3 Cost. rischia di essere inadeguato rispetto a situazioni in cui la rieducazione è obbligatoriamente fondata sulla costruzione di un percorso di reinserimento nella società, ma riguarda soggetti che nella maggioranza dei casi, una volta espiata la pena o la misura alternativa, non avranno la possibilità di risiedere stabilmente e legalmente nel territorio dello Stato o è del tutto incerta tale ipotesi.

Numeri simili si registrano anche per i *tossicodipendenti*: in questi casi è necessario un percorso rieducativo che parta dalla cura della dipendenza stessa, che costituisce il principale movente che guida al compimento degli illeciti di questa natura. Oltretutto si rende necessario un potenziamento delle misure alternative alla detenzione, in quanto si è ravvisato, tra coloro che hanno scontato la pena in apposite comunità, una incidenza statistica alla recidiva nettamente inferiore, rispetto chi aveva scontato l'intera pena in carcere.

Molto alta anche la percentuale di soggetti con *patologie mentali*, spesso contratte a seguito di dipendenze o della stessa reclusione carceraria. Per costoro è necessaria un'assistenza altamente qualificata di tipo psichiatrico e sociale che è risultata assai spesso carente in favore di terapie farmacologiche con finalità meramente sedative. Si cerca di tamponare le carenze del sistema ma così facendo si aggrava il problema medesimo, in quanto sono ben noti gli effetti di una terapia farmacologica non affiancata da altri interventi di recupero: si può addirittura arrivare a danni veri e propri, mentali e biologici alla persona, non da ultimo il rischio di suicidio nei casi piu' gravi.

Infine vi è il problema di chi è sottoposto al regime del 41 bis e di chi vive in regime di "alta sicurezza": regimi entrambi notoriamente restrittivi e tesi a limitare i contatti con l'esterno, con una compressione del dettato costituzionale dell'art. 27 co. 3 che può portare anche a vanificare la stessa finalità rieducativa della pena. Sconti di pena in forma di attenuanti, possibilità di accesso alle misure alternative e altri benefici penitenziari (soprattutto permessi premio) sono previsti solo per i detenuti che abbiano deciso di collaborare con la giustizia (i c.d. pentiti) allo scopo di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per l'individuazione o la cattura degli altri associati autori dei reati.

L'esigenza collettiva di ordine e sicurezza finisce così con il prevalere sull'opposta esigenza di garantire al detenuto un trattamento rieducativo che non sia discriminatorio, e che sia umano e rispettoso della dignità della persona. Il principio di uguaglianza tra detenuti e stato messo da parte, dando vita ad una

sorta di pena detentiva ‘a doppio binario’ dove la pericolosità non è più desunta, come regolarmente accade, dal comportamento penitenziario, ma dalla gravità del fatto per cui il soggetto è stato condannato. E’ evidente però che così facendo non si fa altro che agevolare l’irrecuperabilità di questi condannati, agevolando il loro rientro nelle associazioni delinquenziali di appartenenza una volta scontata la pena.

CONCLUSIONI

La carenza di strutture e risorse pone seri problemi giuridici, politici e sociali: il carcere attualmente si dimostra inefficace nel garantire una pena che sia davvero rieducativa. Ne è la riconferma un dato allarmante sulla recidiva: oltre il 70% dei detenuti attualmente presenti in carcere è stato già in precedenza recluso. La pena detentiva quindi rischia di atteggiarsi più come fattore criminogeno che come mezzo di espiatione e al contempo rieducazione di un soggetto che deve essere reinserito in quella stessa società in cui si trovava prima dell’ingresso in carcere.

Il sovraffollamento non è tuttavia il solo problema da risolvere. Nonostante il ricorso alle misure alternative alla detenzione sia stato incentivato, la popolazione carceraria detenuta ad oggi è stata reclutata secondo criteri ancora in eccessiva misura discriminatori. Assai frequentemente infatti l’ingresso in carcere non è che il riflesso di problemi irrisolti a livello sociale, per citare alcuni esempi, l’emergenza immigrazione, la tossicodipendenza, l’emarginazione. E ben si capisce come siano poi problemi assai difficile da risolversi avvenuto l’ingresso entro le mura del carcere.

Inoltre il massiccio ricorso alla reclusione ha portato sia a degli alti costi sociali e sia al necessario ricorso a misure clemenziali-indulgenziali come “valvola di sfogo” del sistema: è evidente come il ricorso sistematico a queste ultime misure vada ad incrinare le finalità di prevenzione sia speciale e sia generale. Inoltre è da segnalare come spesso si dimostrino un fallimento sul lungo termine: basti pensare all’ultimo indulto, datato 2006: grazie ad esso sono usciti dal carcere 26.000 detenuti definitivi con una pena residua fino a tre anni; già nel dicembre 2010, a soli quattro anni dal provvedimento, secondo i dati forniti da un Comunicato stampa del Censis, si registrano nelle carceri italiane circa 4.000 detenuti in più rispetto al periodo immediatamente precedente all’indulto.

Le misure alternative alla detenzione a cui si è accennato non si dimostrano più sufficienti ed anzi la prassi applicativa spesso le ha configurate troppo spesso come misure clemenziali che come vere alternative alla pena detentiva. Si rende necessaria una loro applicazione che serva a garantire una fase esecutiva della pena seriamente improntata al recupero ed alla rieducazione del reo.

E’ evidente come il quadro complessivo che è stato delineato presenti seri profili problematici nell’attuazione della finalità rieducativa della pena. Gli interventi realizzati non si mostrano in grado di vincere sul lungo termine l’emergenza carceraria che attanaglia il nostro paese. Gli strumenti deflattivi, consistenti in riduzioni della pena e monetizzazione del danno subito a seguito di reclusioni in condizioni al limite della vivibilità, non possono essere visti come mezzi di risoluzione. Serve un disegno lungimirante e di ampio respiro che guardi al sistema sanzionatorio nel suo complesso: un sistema che ad oggi, complice anche l’opinione pubblica, si atteggia come eccessivamente “carcero-centrico”. L’idea rieducativa non può e non deve divenire un’utopia irrealizzata: proprio dove sia possibile deve essere evitato il contatto col mondo carcerario, specie in quei casi dove questo contatto può portare il soggetto ad una situazione peggiore di quella di partenza. Il potenziamento delle misure alternative e la loro applicazione ogni qualvolta sia possibile realisticamente un’alternativa al carcere non può che essere di sostegno all’idea della pena rieducativa, vista anche la possibilità di evitare quella dannosa “frattura” tra realtà carceraria e realtà esterna.

E’ evidente che un sistema ripensato e completato con le dovute alternative alla pena detentiva comporta investimenti di tempo, impegno da parte del legislatore e soprattutto risorse economiche, in un momento delicato come quello che il paese sta vivendo. Si auspica quindi che anche l’opinione pubblica, seppur

giustamente allarmata da eventi emergenziali e episodi di criminalità non raramente atroci, possa essere messa nelle condizioni di inquadrare correttamente il problema e di comprendere come una pena rieducativa non sia una pena necessariamente minore e un segno di resa della giustizia ma anzi sia la sola pena in grado di assicurare un serio cambiamento in meglio e assicurare un futuro dove il sentimento stesso di giustizia e convivenza civile ne possa uscire rafforzato.

(Altalex, 19 settembre 2017. Articolo di **Francesco Sassetti**)